



COMUNE DI ROVIGO

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA*



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione tipologie di esercizio	3
Art. 3 - Modalità di esercizio.....	4- 5
Art. 4 - Esercizio dell'attività.....	5
Art. 5 - Requisiti igienico- sanitari dei locali.....	6- 7
Art. 6 - Requisiti igienici della strumentazione.....	7
Art. 7 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività	8
Art. 8 - Attività didattiche	8- 9
Art. 9 - Attività monospecialistiche	9

CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 10 – Modalità di esercizio	9
Art. 11 - Subingresso	9-10
Art. 12 - Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali	10
Art. 13 - Modifiche sostanziali dei locali Variazione delle attrezzature in attività di "estetica"	10
Art. 14 - Sospensione – decadenza dell'attività	11
Art. 15 - Cessazione dell'attività	11

CAPO III - ORARI E TARIFFE

Art. 16 - Orario – Tariffe.	11
----------------------------------	----

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 - Controlli	12
Art. 18 - Sanzioni	12

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"	12
Art. 20 - Norme transitorie per l'attività di "barbiere"	12
Art. 21 – Consultazione con le Associazioni di categoria	12- 13
Art. 22 - Abrogazione norme precedenti	13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito.

Anche nel caso in cui dette attività vengano esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti norme di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e acconciatura di parrucche e simili;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative;

Art. 2 - Definizione tipologie di esercizio

ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ESTETISTA

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990.

Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3 - Modalità di esercizio

Le attività professionali di "acconciatore" e di "estetista" devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di "acconciatore" e di "estetista" in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi delle attività di "acconciatore" e di "estetista" possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/1986, n. 713 e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di "acconciatore" e di "estetista" che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

E' consentita, all'interno di attività di "acconciatore" e di "estetista", la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al D.Lgs 114/1998, purché la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.

L'attività professionale di "acconciatore" può essere svolta unitamente a quella di "estetista" anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Non possono essere effettuate prestazioni di acconciatura e/o di estetica se non in presenza di un soggetto in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale.

Ad un'impresa individuale artigiana non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, anche in altri comuni.

In deroga a quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della L.R.V. 67/1987, in base al quale le imprese artigiane possono avere sedi secondarie (unità locali), un'impresa individuale artigiana può essere titolare di due distinte attività a condizione che l'apertura della sede principale e dell'unità locale, con relativi contatti con la clientela e di mercato in generale, non avvenga contemporaneamente, in modo da consentire al medesimo titolare tempi ed orari di apertura differenziati.

Ad un'impresa artigiana costituita in forma societaria (S.N.C. – COOPERATIVE – S.R.L. – S.A.S.) possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, nel rispetto della normativa contenuta nel presente regolamento, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.

Imprese individuali, S.N.C., S.A.S. ed S.R.L. sono considerate artigiane se costituite nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L. n. 443/85.

Le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 o non più iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane, che esercitano professionalmente l'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale previste dalla Legge del 17 agosto 2005, n. 174 e dalla Legge del 4 gennaio 1990, n. 1

A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di "acconciatore" o di "estetista" deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale, comprovata dal riconoscimento della Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.); il responsabile designato deve svolgere attività esclusiva in un'unica sede.

Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza.

Le imprese abilitate alla vendita di prodotti cosmetici, ai sensi del D.Lgs 114/1998, possono esercitare l'attività di acconciatore e/o di estetista a condizione che si adotti la procedura prevista per la normativa vigente (DIA) e gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso del requisito professionale e che i locali all'uopo rispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 - Esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività di "acconciatore" e di "estetista" è soggetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico - edilizi ed igienico-sanitari dei locali e/o delle attrezzature/apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- a) in caso di ditta individuale: dal titolare;
- b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. 443/85, da almeno uno dei soci a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell'impresa; se i soci sono due, almeno da 1 dei soci;
- c) in caso di S.A.S. i requisiti si valutano relativamente ad uno dei soci accomandatari; per le S.R.L. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio.
- d) in caso di Impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane, dal direttore tecnico.

L'inizio dell'attività dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di presentazione della succitata dichiarazione (DIA) e comunque previa comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari dei locali

Le attività di "acconciatore" e di "estetista" devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati, a destinazione d'uso sia artigianale che commerciale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore.

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che venga riservato all'attività almeno un locale con destinazione d'uso specifico e un servizio igienico. Detti locali, che non dovranno essere promiscui con quelli ad uso residenziale, dovranno altresì essere accessibili ai soggetti preposti alla vigilanza per il controllo sul regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Regolamento.

I locali adibiti alle attività di "acconciatore" e di "estetista" devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dal regolamento edilizio (altezza, superficie, aerazione, illuminazione), nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
- Altezza interna dei locali minima m 2.70, aumentati a m 3,00 quando la sommatoria degli addetti superi le 5 unità;
- Avere una superficie adeguata rispetto ai posti di lavoro in modo da garantire uno spazio sufficiente per poter svolgere agevolmente l'attività;
- Essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- Avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ad almeno mt 1,80 di altezza realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili
- Essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
- L'eventuale suddivisione dei locali in box (le cui pareti dovranno avere un'altezza pari a 2/3 dell'altezza del vano) dovrà essere realizzata in modo da garantire all'interno di ognuno uno spazio adeguato per lo svolgimento dell'attività. I box, se non adibiti esclusivamente all'uso di lampade o lettini abbronzanti, dovranno avere una superficie minima di almeno 6 mq (di lati minimi almeno mt. 3 x 2) e contenere ciascuno, lavamani, con erogazione di acqua calda e fredda con rubinetteria a comando non manuale;
- Di essere dotati di sufficiente illuminazione e aerazione naturali (direttamente comunicante con l'esterno e posta su pareti perimetrali. Tale illuminazione e aerazione dovrà rispettare il rapporto non inferiore a $S_{fin} = 1/10$ Spavimento e S_{fin} apribile = $1/20$ della superficie di calpestio del locale (escluse le porte di accesso) e in subordine artificiali;
- In caso di dimostrata impossibilità tecnica ad assicurare una sufficiente aerazione naturale è necessaria l'installazione di un idoneo impianto di termoventilazione forzata di ricambio aria la cui portata specificata sia di 20 mc ora/persona (deve essere prodotta apposita certificazione) il numero delle persone va calcolato in base al numero massimo dei frequentatori presenti contemporaneamente nel locale (comprensivo degli addetti e degli utenti ipotizzabili in base al numero dei posti di lavoro e dei posti a sedere); se presente impianto di termoventilazione forzata

questo deve essere mantenuto sempre funzionante e dimensionato in funzione della portata pari a 20 mc ora/persona;

- Di essere dotati di uno spogliatoio o idoneo spazio attrezzato di armadietti, uno per operatore;
- I locali oggetto dell'esercizio delle suddette attività di nuova apertura dovranno rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;
- Nel caso di attività congiunta di acconciatore e di estetista, il servizio igienico deve essere facilmente accessibile da spazi comuni alle due attività, nel bagno o nell'anti wc è necessaria la presenza di un lavabo con rubinetto a comando non manuale (miscelatore , pedale ecc). Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
- Per l'attività di estetista con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto un box doccia indipendente dal servizio igienico;
- I locali dovranno essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta al del Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n. 18.

L'accertamento dell'idoneità relative all'agibilità, impiantistica ed abbattimento barriere architettoniche per disabili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono di competenza del Settore Urbanistica dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 - Requisiti igienici della strumentazione

La strumentazione utilizzabile nelle suddette attività deve essere conservata ed usata in perfetto stato igienico.

Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, etc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

Per i sedili provvisti di poggia capo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate, volta per volta, le coperture dei lettini da lavoro.

In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 7 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

I locali e le strumentazioni utilizzati per l'esercizio dell'attività di "acconciatore" e di "estetista" devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione.

E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso (di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, 1938) e che, per il sistema di permanente a "freddo" maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolici. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme per l'uso dei prodotti cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l'impiego delle sostanze e dei prodotti succitati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, etc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.

I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.

L'accertamento della conformità è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.

Art. 8 - Attività didattiche

Le attività di "acconciatore" e di "estetista", esercitate a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.

Le prestazioni e i prodotti all'uopo utilizzati, effettuati ed utilizzati a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere forniti in modo gratuito e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

A) Aule per le lezioni teoriche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.

B) Aule per le lezioni pratiche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni.

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dal

regolamento comunale d'igiene, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile e resistente ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 46/90.

- C) Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.
- D) Spogliatoi allievi dovranno essere previsti una zona spogliatoio allievi dotata di armadietti individuali a doppio comparto.

Art. 9 - Attività monospecialistiche

Le imprese, attività o esercizi ove si eseguono in forma monospecialistica trattamenti o prestazioni di carattere estetico, di solarium o abbronzatura o altro, mediante l'utilizzo di attrezzature indicate nell'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche a gettone o noleggio, sono assoggettate al presente Regolamento.

CAPO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 10 - Modalità di esercizio

La dichiarazione di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli organi preposti al controllo.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della denuncia di inizio attività ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Il titolare o il componente della società in possesso della qualificazione professionale, o il direttore tecnico devono essere presenti nei locali di esercizio dell'attività; in caso di assenza dall'esercizio devono farsi sostituire da altra persona in possesso di qualificazione, diversamente, l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.

Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore tecnico, per le imprese non aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 443/85, deve essere data immediata comunicazione al competente ufficio comunale. Alla comunicazione deve essere allegata la qualifica professionale rilasciata dalla C.P.A. - Commissione Provinciale Artigianato.

Art. 11 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività, previa dichiarazione di subingresso, su facsimile predisposto dall'ufficio comunale competente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e che non sia intervenuta alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature.

Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte della competente Commissione Provinciale Artigianato della qualificazione professionale e presentata dichiarazione di inizio

attività; qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

La dichiarazione di inizio attività, in caso di subingresso per il trasferimento in gestione o proprietà dell'esercizio dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo. Fino alla presentazione l'attività non può essere esercitata.

Se sono state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisita una nuova idoneità igienico-sanitaria. Nel frattempo l'attività non può essere esercitata.

Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 3 della citata legge n. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla L. 174/2005 o dalla L. 1/1990.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

Art. 12 - Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali

Coloro che intendono trasferire in un altro locale una o più attività disciplinate dal presente regolamento, devono presentare dichiarazione di inizio attività, osservando le norme del presente regolamento.

Art. 13 - Modifiche sostanziali dei locali - Variazione delle attrezzature in attività di "estetica"

Nel caso di:

- modifiche sostanziali dei locali destinati all'attività;
Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione del "layout" dei locali;
 - variazione delle attrezzature per l'attività di "estetica";
- deve essere presentata comunicazione al competente ufficio comunale alla quale dovrà essere allegata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali modificati.

L'attività deve essere sospesa dall'inizio dei lavori fino all'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria e alla contestuale presentazione della suindicata comunicazione al Comune.

Nel caso vengano aggiunte delle nuove attrezzature nell'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fino a che non sarà stata conseguita l'idoneità sanitaria e presentata la comunicazione di cui sopra.

Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica all'ULSS 18 - Rovigo.

L'ULSS 18 si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli di merito.

Art. 14 – Sospensione - decadenza dell'attività

L'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori 180 giorni per cause di forza maggiore o motivi eccezionali.

Della sospensione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni dall'inizio della indisponibilità al competente ufficio comunale.

L'attività si intende decaduta quando la sospensione della stessa superi i limiti concessi e non sia stata richiesta all'Amministrazione comunale la proroga come previsto dai commi 2 e 3.

Nei casi di subingresso per affitto d'azienda, l'attività si intende decaduta qualora il proprietario non provveda a comunicare la reintestazione al termine del periodo di affittanza, o il nuovo gestore l'intenzione, in caso di acquisto o di affitto dell'azienda entro 180 giorni dall'acquisto del titolo non presenti, entro tale termine, la documentazione prescritta.

Art. 15 - Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività deve esserne data comunicazione al competente Ufficio Comunale.

E' disposta la cessazione dell'attività da parte del Comune:

- quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;
- quando l'interessato non ottempera alle prescrizioni nel termine massimo di centottanta giorni dalla notifica della diffida di sospensione dell'attività, disposta a seguito accertamento di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO III - ORARI E TARIFFE

Art. 16 - Orario – Tariffe

L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello e/o altri mezzi idonei di informazione. L'orario e ogni successiva modifica deve essere comunicata al Comune.

Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela.

Dopo l'orario di chiusura è concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 - Controlli

Gli agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere in ogni momento per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 18 - Sanzioni

Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla L. 174/2005 e dalla L. 1/1990 e L.R. 29/1991, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 14 novembre 1981, n 689 e successive modificazioni.

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di "acconciatore".

Art. 20 - Norme transitorie per l'attività di "barbiere"

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "barbiere" è consentita la prosecuzione dell'attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di "barbiere" o che hanno ottenuto il riconoscimento alla qualificazione professionale per l'esercizio di tale attività da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Ai soggetti che presenteranno la dichiarazione di inizio attività per subingresso nei confronti di detta qualifica verranno applicate le disposizioni previste dalla Legge 17 Agosto 2005, n. 174.

Art. 21 - Consultazione con le Associazioni di Categoria

L'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona e,

comunque, ogniqualvolta che ne sarà espressa l'esigenza, convocherà un Tavolo di Lavoro con le Associazioni di Categoria.

Art. 22 - Abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 24.12.2001

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nell'albo pretorio, in base al combinato disposto degli art. 124 TULPC 267/2000 e 10 disposizioni preliminari al codice civile.

Normativa di riferimento

- Legge 17 Agosto 2005, n. 174
- Legge 4 Gennaio 1990, n. 1
- Legge Regionale 27 Novembre 1991, n. 29
- D.L. 31 Gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Aprile 2007, n. 40
- Legge Regionale 16 Agosto 2007, n. 21